

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100 DEL 21.03.2016

OGGETTO: TOPONOMASTICA – DENOMINAZIONE VIA FITTIZIA PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA

L'anno duemilasedici il ventuno del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

TOPONOMASTICA – DENOMINAZIONE VIA FITTIZIA PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1 della Legge 24.12.1954, n° 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" secondo capoverso, che recita "*Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio*";

Dato atto che il successivo articolo 2, comma 1, prescrive l'obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che "*la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita*";

Visto il successivo comma 4, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15.07.2009 n. 94 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", circa l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

Visto l'articolo 1 del D.P.R. 30.05.1989, n° 223;

Visto, altresì, il contenuto di "*Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992*" edite dall'I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: "*La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc....) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti*";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n° 22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06.07.2010;

Osservato che le istruzioni impartite dall'ISTAT "*Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992*" dispongono che "*in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto risultanti al censimento, sia*

i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari”;

Riconosciuta l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

Visto il contenuto della “*Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n° 48, edizione 2010*”, edita dall'I.S.T.A.T., ove si precisa che “*nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall'I.S.T.A.T.*”;

Dato atto che, al momento dell'adozione della presente deliberazione, nell'anagrafe di questo comune risultano iscritte n. 86 persone senza fissa dimora, all'indirizzo: “*via Senza Fissa Dimora I*”;

Ravvisata l'opportunità di denominare diversamente l'indirizzo dei soggetti senza fissa dimora già iscritti e che si iscriveranno in Anagrafe, individuando il toponimo fittizio: “*via Giardini di Marzo*” in luogo di “*via Senza Fissa Dimora*”;

Riconosciuto, quindi, che la via fittizia ove iscrivere tutti coloro che, pur non avendo una fissa dimora, hanno titolo all'iscrizione nell'Anagrafe del comune di Biella, sarà “*via Giardini di Marzo I*”;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di denominare, quale via fittizia, territorialmente non esistente, per l'iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora che abbiano i requisiti di legge, la via “*Giardini di Marzo*” con il civico “*I*”, sostituendola, pertanto, alla via “*Senza Fissa Dimora*”;
 2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del d. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-